



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**PORTO EMPEDOCLE**

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747  
[www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle) - posta certificata: [cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it) - posta elettronica: [cpempedocle@mit.gov.it](mailto:cpempedocle@mit.gov.it)

**ORDINANZA N. 43/2015**

*Loc. Torre Verdura (Comune di Sciacca) - Accensione di fuochi artificiali presso il tratto di spiaggia adiacente il "Verdura Golf & Resort" (29/07/2015, ore 22.30)*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle:

- VISTA:** l'istanza in arrivo a questo comando al prot. n. 14045 del 10/07/2015 della ditta "Pirotecnica Castelli di Castelli Giovanni", con sede in via Novelli 58, Partinico (PA), relativa alla richiesta di autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali in Loc. Torre Verdura (Comune di Sciacca), presso il tratto di spiaggia adiacente il "Verdura Golf & Resort" spa, in programma il 29/07/2015 alle ore 22.30;
- VISTA:** la nota n. 2019 del 20/07/2015 della Regione Siciliana - Servizio 5 - Demanio marittimo - U.O. 5.8 - Ufficio demanio marittimo di P. Empedocle e Gela, relativa alla richiesta di parere per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di un'area demaniale marittima per lo svolgimento dell'attività in questione;
- VISTA:** la circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS del 11/01/2001 del Ministero dell'Interno (*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.*);
- VISTO:** il verbale di sopralluogo della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sulle materie esplodenti del 14/12/2010;
- VISTO:** il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);
- VISTO:** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 (*Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*);
- VISTE:** le proprie Ordinanze: 19/2014 del 17/06/2014 (*Limiti di navigazione e limiti di velocità delle unità da diporto nel Compartimento Marittimo di P. Empedocle*); 30/2014 del 16/07/2014 (*Ordinanza di sicurezza balneare*); 40/2015 del 22/07/2015 (*Google Camp 2015*);
- CONSIDERATO:** che l'area in questione non è interessata da transito o sosta di navi, e che lo svolgimento dell'attività non è soggetto ad autorizzazione di questo comando ai sensi dell'art. 80 del Codice della Navigazione (*"Nei porti e nelle località di sosta o transito delle navi sono sottoposti all'autorizzazione del Comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento"*);
- RITENUTO:** necessario disciplinare il regolare svolgimento dell'attività, e adottare misure per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;



**VISTO:** l'art. 32 c. 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione*), che recita: "A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici";

**VISTI:** gli art. 17, 18, 28, 30, 80, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*), e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);

### **RENDE NOTO:**

che la ditta "Pirotecnica Castelli di Castelli Giovanni" (*impresa responsabile*), con sede in via Novelli 58, Partinico (PA), effettuerà uno spettacolo di fuochi artificiali in Loc. Torre Verdura (Comune di Sciacca), presso il tratto di spiaggia adiacente il "Verdura Golf & Resort" spa (meglio evidenziato nella planimetria in **ALL. 1**, parte integrante del presente provvedimento), in programma il 29/07/2015 alle ore 22.30;

### **ORDINA:**

#### ***Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)***

- 1.1** Per la durata della manifestazione, all'impresa responsabile è fatto obbligo di:
- 1.1.1 attenersi al verbale di sopralluogo della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sulle materie esplodenti del 14/12/2010, alle disposizioni dell'Autorità di P.S. e della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente - Ufficio periferico demanio marittimo;
  - 1.1.2 transennare e delimitare adeguatamente l'area di sparo mediante nastro segnaletico di colore bianco e rosso, in maniera tale da non consentire l'accesso del pubblico;
  - 1.1.3 curare che la predisposizione e l'installazione dei fuochi sia effettuata a regola d'arte, a cura di proprio personale in possesso di regolare licenza;
  - 1.1.4 predisporre un adeguato servizio di prevenzione antincendio, dotato di un idoneo numero di estintori e adeguate attrezzature;
  - 1.1.5 effettuare, al termine della manifestazione, una accurata bonifica e pulizia dell'area interessata, che dovrà risultare sgombra da materiali ed altri rifiuti;
  - 1.1.6 accertare che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, ovvero sospendere la manifestazione in caso di avverse condizioni meteomarine;
  - 1.1.7 porre in essere la necessaria organizzazione, e la conseguente attività di vigilanza, al fine di interdire l'accesso all'area interdetta a persone e veicoli non autorizzati e di coadiuvare l'Autorità Marittima e le forze di polizia nei controlli a terra ed in mare;
  - 1.1.8 essere in possesso, prima dell'inizio della manifestazione, di idonea assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle vigenti norme, a copertura di eventuali danni recati a persone, animali e cose;
  - 1.1.9 essere in possesso, prima dell'inizio della manifestazione, di ogni autorizzazione, nulla-osta o parere di competenza di altre Amministrazioni, previsto dalle vigenti norme;
  - 1.1.10 operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in tema di tutela ambientale, diporto nautico e codice della strada;
  - 1.1.11 operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia assicurativa, previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro;



- 1.1.12 mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a persone, animali e cose.
- 1.1.13 dare immediata comunicazione, all'Autorità Marittima ed alle altre competenti Amministrazioni, di ogni evento suscettibile di causare impedimento al regolare svolgimento della manifestazione, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- 1.1.14 esporre la presente Ordinanza in luogo visibile e renderla disponibile al proprio personale, agli operatori interessati ed ai partecipanti alla manifestazione.
- 1.2** Per la durata della manifestazione, a persone, veicoli, unità navali e velivoli estranei all'evento e non autorizzati dall'impresa responsabile è fatto obbligo di:
  - 1.2.1 divieto di transito, sosta, navigazione, ancoraggio, pesca, balneazione, sorvolo (a quota inferiore a 200 metri), atterraggio ed ogni altra attività di superficie e subacquea ad una distanza inferiore a 150 metri dal luogo di sparo;
  - 1.2.2 divieto di rimuovere o raccogliere, da terra o dal mare, proiettili ed ordigni inesplosi ed altri materiali esplosivi di qualsiasi genere. In caso di rinvenimento di tali materiali, è fatto obbligo a chiunque di darne immediata segnalazione all'Autorità Marittima ed all'autorità di P.S.;
  - 1.2.3 prestare la massima cautela e prudenza in occasione di transito, sosta, navigazione, ancoraggio, pesca, balneazione, sorvolo (a quota inferiore a 200 metri), atterraggio ed ogni altra attività di superficie e subacquea, nei casi consentiti, in prossimità dell'area demaniale e dello specchio acqueo in parola;
  - 1.2.4 attenersi scrupolosamente e senza indugio, per motivi di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, ad ogni ulteriore disposizione impartita vie brevi dal responsabile dell'Autorità di P.S., dell'Autorità Marittima o dell'impresa responsabile.

### **Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)**

- 2.1** I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizi di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza, o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interessata.
- 2.2** Per motivi di sicurezza, è fatto obbligo al personale di cui al presente articolo di segnalare all'Autorità di P.S., all'Autorità Marittima ed all'impresa responsabile, nei casi previsti, la propria presenza nell'area interessata e, comunque, di prestare sempre la massima attenzione e cautela.

### **Art. 3 (Norme sanzionatorie)**

- 3.1** I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
  - 3.1.1 art. 1161, 1164, 1174, 1231 del *Codice della Navigazione*;
  - 3.1.2 art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;
  - 3.1.3 art. 53 del D. Lgs. 18/07/2005 n. 171;
  - 3.1.4 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
  - 3.1.5 art. 55-60 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81;
  - 3.1.6 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4.



- 3.2** I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

**Art. 4 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)**

- 4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 4.1.1 pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle), ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
  - 4.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 4.2** La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:
- 4.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online ed i profili d'interesse;
  - 4.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
  - 4.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
  - 4.2.4 impresa responsabile, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati.
- 4.3** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**Porto Empedocle, 26/07/2015**

**IL COMANDANTE  
Capitano di Fregata (CP)  
Massimo DI MARCO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

Area sparo fuochi